

Contratto decentrato anno 2011- Relazione illustrativa tecnico-finanziaria

PREMESSA

L'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, al comma 3 - sexies, come modificato dall'articolo 54 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, prevede che a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigano una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa che devono essere certificate dagli organi di controllo.

L'obiettivo della contrattazione decentrata integrativa è la destinazione delle risorse disponibili per finalità utili e necessarie e che migliorino l'efficacia e l'efficienza dei servizi offerti al cittadino.

Al fine di concretizzare l'avvio della fase negoziale propedeutica alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo relativamente all'utilizzo delle risorse economiche decentrate per l'anno 2011, il Responsabile del Settore Affari Generali - Servizio Personale con determinazione n. 172/2011 ha provveduto alla costituzione del F.E.S. 2012 e ne ha trasmesso copia alla Giunta Comunale.

A seguito convocazione della Delegazione trattante in data 16.7.2011, si è provveduto ad avviare il negoziato per la contrattazione decentrata integrativa per le materie relative alla costituzione ed utilizzo del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2011.

In data 23/4/2012 la delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali provinciali con l'RSU hanno raggiunto un'intesa relativa al contratto collettivo decentrato integrativo e all'utilizzo del salario accessorio per l'anno 2011, ai sensi dell'articolo 5 del CCNL 01.04.1999.

Le risorse decentrate sono costituite in conformità con quanto stabilito dall'art. 15 del CCNL 01.04.1999, dall'art. 32 del CCNL 22.1.2004, dal D.L. n. 78/2010, come convertito dalla legge n. 122/2010, e dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

In merito a quanto sopra delineato, occorre sottolineare che, in ossequio alle disposizioni introdotte dall'art. 9, comma 2bis, del decreto legge n. 78 del 31.05.2010, convertito in legge n. 122 del 30.07.2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Per una corretta applicazione della predetta disciplina, l'Ufficio personale si è avvalso delle indicazioni fornite con la circolare n. 12 del 15.04.2011 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la quale viene precisato che, per quanto riguarda l'individuazione delle risorse oggetto di tale disposizione, occorre fare riferimento a quelle destinate al fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa determinate sulla base della normativa

contrattuale vigente del comparto di riferimento ovvero al fondo complessivo delle risorse decentrate, comprensivo sia delle risorse stabili che di quelle variabili.

Atteso che, a seguito sottoscrizione dell'accordo decentrato integrativo per l'anno 2010, il fondo delle risorse decentrate stabili e delle risorse variabili ammonta complessivamente ad € 187.147,70 si può confermare il rispetto del vincolo imposto dall'art. 9, comma 2bis, del decreto legge n. 78/2010, in quanto il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2011, comprensivo delle risorse stabili e delle risorse variabili, non risulta superiore a quello utilizzato nell'anno precedente.

Successivamente, è stata effettuata la verifica in ordine al rispetto del secondo vincolo imposto dalla predetta normativa teso alla riduzione del fondo in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, secondo il valore medio percentuale dei dipendenti in servizio negli anni 2010 e 2011, tenuto conto, per il 2011, delle date di cessazione.

In relazione a quanto sopra illustrato, si rileva che il fondo da utilizzare nell'anno 2011 deve essere decurtato dell'importo di € 3.391,84 rispetto a quello costituito nell'anno 2010, così come descritto nella seguente tabella.

FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE	ANNO 2010	Riduzione del fondo anno 2011 in rapporto ai cessati	Fondo risorse per l'anno 2011
TOTALE COMPLESSIVO RISORSE STABILI E RISORSE VARIABILI	187.147,70	3.391,84	183.755,86

Pertanto, considerato che già in sede di costituzione il fondo 2011 risulta inferiore per un importo di € 3.391,84 la disponibilità delle risorse per la CDI per l'anno 2011 viene quantizzata in € 183.755,86, in quanto, come precisato nella circolare della RGS, la riduzione deve avvenire sull'importo relativo al fondo anno 2010.

In fase di negoziazione del CCDI sono stati disciplinati gli istituti contrattuali demandati a tale livello di relazioni sindacali, nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 4 del CCNL 01.04.1999. Le scelte operate, anche alla luce delle direttive della Giunta comunale, si riassumono come segue:

1. L'accordo per la contrattazione decentrata integrativa ha disciplinato esclusivamente le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2011, in applicazione del disposto dell'art. 5, comma 1, del CCNL 1.4.1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22.1.2004.
2. In tale ottica, il presente contratto è stato definito nei limiti delle risorse complessive disponibili nel fondo delle risorse decentrate, costituito nel pieno rispetto della disciplina sancita dall'art. 15. Tali risorse sono state utilizzate per il finanziamento dei singoli istituti contrattuali riferiti al salario accessorio, con destinazione prioritaria alle posizioni economiche all'interno della categoria di appartenenza effettuate negli anni precedenti ed all'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33 per gli importi indicati nella tabella D del CCNL del 22.0.2004.

Da quanto sopra enunciato le risorse complessive risultanti, destinate al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali per l'anno 2011, ammontano a complessive € 87.475,86 le quote destinate al finanziamento dell'indennità di comparto ammontano a complessive € 27.282,06.

Con l'accordo sottoscritto, si è pervenuti ad una scelta, condivisa, orientata al

mancato finanziamento di ulteriori progressioni orizzontali, per evitare modalità di gestione del fondo delle risorse decentrate stabili che potrebbero caratterizzare una marcata rigidità delle stesse, come verificatisi negli anni passati. Su tale materia, appare opportuno evidenziare che la stessa circolare n. 12/2011 ha precisato che, in sede di utilizzo delle risorse decentrate per il triennio 2011/2013, qualora le amministrazioni intendano programmare progressioni economiche orizzontali, le stesse saranno valide solo ai fini giuridici, stante il blocco degli effetti economici disposto dal comma 21 dello stesso art. 9 del D.L. n. 78/2010. In ogni caso, occorre quantificare i relativi oneri finanziari, rendendo indisponibili per tutto il triennio le risorse necessarie per tale finanziamento, fermo restando il divieto di riconoscere il beneficio in modo retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Pertanto, le economie delle risorse stabili sono utilizzate per incrementare il fondo delle risorse variabili per il finanziamento degli istituti contrattuali strettamente legati all'organizzazione del lavoro nonché il fondo correlato alla corresponsione di effettivi incrementi della produttività.

Per quanto riguarda il fondo correlato alla corresponsione di effettivi incrementi della produttività e del miglioramento dei servizi, di cui all'art. 17, comma 2 - lettera a) - del CCNL del 1.4.1999, lo stesso viene utilizzato nel rispetto della seguente disciplina:

- 1) Si precisa che la produttività trova il suo finanziamento in conto delle quote non spese della parte stabile del fondo per le risorse decentrate;
- 2) Le risorse disponibili vengono assegnate ai vari settori in funzione degli obiettivi e dei programmi indicati dagli strumenti di programmazione adottati dall'Ente e segnatamente per incentivare la produttività specifica, i progetti che comportano estensione e/o qualificazione dei servizi comunali, ampliamenti di orario, introduzione di innovazioni e/o semplificazioni amministrative, raggiungimento di obiettivi strategici e di particolare rilevanza per l'amministrazione comunale
- 3) L'erogazione degli incentivi è subordinata alla verifica dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi, al rispetto dei piani di lavoro;
- 4) Il Nucleo di valutazione certificherà al termine dell'esercizio il grado di realizzazione complessivo degli obiettivi assegnati ai settori

Il pagamento degli incentivi è subordinato alla verifica dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi ed il collegamento con miglioramenti apprezzabili rispetto agli esiti delle attività ordinariamente svolte. L'erogazione del premio incentivante avverrà a consuntivo e, comunque, al raggiungimento dell'obiettivo assegnato.

Relazione Illustrativa

Le risorse decentrate per l'anno 2011 sono costituite ai sensi dell'art. 32 del CCNL 22 gennaio 2004 e sulla base delle risorse aggiuntive eventualmente previste dai contratti successivi, come si evince dalla determinazione del Capo Settore Affari generali n. 172/2011.

Le risorse decentrate stabili utilizzate per il trattamento economico dei dipendenti in servizio, relativamente agli istituti contrattuali aventi carattere di stabilità e continuità nel tempo, sono di seguito riportate con riferimento all'anno 2011.

istituti contrattuali applicati	importo
Indennità di comparto art. 33 CCNL 2004	€ 27.282,06

Progressione economica interna alla categoria	€ 87.475,86
TOTALE	€ 114.757,92

istituti contrattuali applicati	importo
Indennità di turno	€ 13.223,74
Indennità di reperibilità	€ .10.049,54
Indennità di rischio	€ 6.509,00
Indennità maneggio valori	€ . 1.480,62
Risorse destinate al finanziamento della produttività individuale e collettiva	€ 39.874,93
TOTALE	€ . 37.735,04

COMPATIBILITA' IPOTESI DI ACCORDO CON VINCOLI DI BILANCIO.

Si dichiara inoltre la compatibilità dell'ipotesi di accordo con i vincoli del bilancio dell'Ente con particolare riferimento alle risorse stanziare ed appositamente impegnate nel bilancio 2011, si fornisce l'elenco dei capitoli di bilancio in cui sono stati previsti gli stanziamenti di risorse ed assunti gli impegni per far fronte al pagamento delle spese relative a competenze oneri ed i.r.a.p. di che trattasi:

€ . 96.280,00 ex cap. 2446 "Fondo efficienza servizi" cod. 1010801 – intervento "Personale"

€ . 87.475,86 previsti e distribuiti sui capitoli di spesa relativi alle retribuzioni lorde dei dipendenti

Il Responsabile del Settore Affari Generali
f.to Patrizia Anselmo

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Barbara Moggia

Si è corretto in quanto vengono considerate a tutti gli effetti assenze.

Il comma 5 art.71 del D.L. 112/2008 precisa che le assenze dal servizio non sono

equiparate alla presenza ai fini della distribuzione del fondo per la contrattazione integrativa (produttività), ad eccezione delle assenze per: congedo di maternità e paternità obbligatori, permessi per lutto, grave infermità, testimonianza, funzione di giudice popolare, portatore d handicap, donazione di sangue e midollo osseo).

Privare durante la malattia un lavoratore di parte dello stipendio e della retribuzione globale di fatto - scrive infine il giudice riferendosi all'articolo 38 - integra esattamente quel far venire meno i mezzi di mantenimento e assistenza al cittadino in quel momento inabile al lavoro". Sulla vicenda interviene il dipartimento della Funzione pubblica, che, "senza voler entrare nel merito della questione", precisa che "l'articolo 71 non prevede alcuna riduzione dello stipendio in caso di malattia fino a 10 giorni ma solo la decurtazione del trattamento accessorio, cioè di quello legato alla effettiva prestazione o alla produttività dei dipendenti pubblici" e che "tale disposizione è prevista, per una durata diversa, anche all'interno di alcuni contratti collettivi nazionali di lavoro".

http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/politica/2011/09/13/visualizza_new.html_724017869.html